

regolamento di Borsa, approvato con decreto ».

L'onorevole Cavagnari ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, devo fare una dichiarazione, per essere preciso.

La mia interpellanza fu inviata alla Presidenza della Camera, allorquando venne notizia, durante le vacanze, d'un regolamento per le Borse. Di quel regolamento, per verità, a cui mirava dapprima la mia interpellanza, io, confesso la mia ignoranza, non ebbi notizia o, se una notizia pervenimmi, fu quella che esso fosse rimasto, dirò così, allo stato di nebulosa e che, mentre pure era stato annunciato, non avesse poi veduto la luce.

Se io sia o no in errore, mi permetterò di domandarlo agli uomini egregi che siedono al banco del Governo ed ai quali mi sono permesso di rivolgere questa interpellanza.

Senonchè, se quel decreto non si annunciava come atto idoneo a regolare e indirizzare meglio le operazioni di borsa, a governare meglio quell'azienda tanto per toglierle quell'indirizzo funesto che portò conseguenze così disastrose nel nostro mercato, se quel decreto, dico, non venne alla luce, ne venne fuori un altro successivo, il quale mi determinò, non solo a mantenere l'interpellanza applicandola a quest'ultimo, ma anche a presentare un'interrogazione. Mi si consenta pertanto di richiamare l'attenzione del Governo sui motivi che mi hanno determinato a presentare questa interpellanza, la quale tenderebbe ad esprimere il mio convincimento che il decreto del 13 novembre ultimo scorso non sia nei termini di quella preta e rigorosa costituzionalità che deve informare ogni provvedimento che è emanazione del potere esecutivo, e non corrisponda nemmeno per opportunità, alla situazione delle cose alle quali si prefigge di riparare.

Per quanto io sappia che il decreto è noto a tutti i colleghi, pure non mi starò dal ripeterne la dicitura dell'articolo 2, il quale così si esprime:

« Il compratore ha diritto di avere dal venditore la consegna anticipata dei titoli contro il pagamento del prezzo convenuto, purchè siano trascorsi almeno sei giorni dall'ultima liquidazione di borsa ».

Questo sarebbe l'articolo incriminato di incostituzionalità. Veramente non è la prima volta che il potere esecutivo si avvia per questa strada: non parlo del Governo

presente, ma del potere esecutivo in genere. Il tentativo di una cosa di eguale portata, io leggevo questi giorni nella nostra biblioteca che era stato già fatto, allorquando la nostra capitale aveva sede ancora in Firenze. Ed a questo riguardo mi permetterò di leggere brevemente alcuni brani di una circolare mandata dal Governo il 12 maggio 1869 e firmata dal ministro Ciccone.

Questo ministro ebbe ad osservare con rincrescimento « come nelle Borse italiane sia invalso il costume di comperare e vendere allo scoperto, trasformando i negozi in operazioni aleatorie e rovinose, e attraversando lo scopo vero delle Borse di commercio, che è quello di agevolare le transazioni con la determinazione esatta dei corsi. Quando infatti nei contratti a termine si compera e si vende a credito, i veri capitalisti tendono ad allontanarsi dalla Borsa, non tanto perchè i valori reali potrebbero avere a risentire dai valori immaginari, quanto perchè la facilità con cui si stipulano i contratti aleatori può influire sfavorevolmente sulle combinazioni meglio studiate ».

E qui tralascio qualche cosa per venire al concreto: « Il Governo crede di avere non solo il diritto, ma il dovere di mettere in opera tutti gli espedienti opportuni per rimediare a codesti abusi, e, fra gli altri, gli parrebbe acconcio quello in vigore alla Borsa di Parigi. Colà il regolamento per la Corporazione degli agenti di cambio, pubblicato nel 1832, in virtù dell'articolo 90 del Codice di commercio, dispone che ogni agente di cambio compratore di effetti pubblici a termine possa scontarli, cioè chiedere la consegna prima della scadenza del contratto in tutto o in parte ».

Questo è il nucleo e il pernio della questione che ci occupa. Senonchè, onorevoli colleghi, allora il Governo credette su questa materia di sentire l'opinamento del Congresso delle Camere di commercio, in allora riunite in Napoli. E il Congresso delle Camere di commercio riunite in Napoli, più ascoltate allora che non lo sieno oggi le Camere di commercio in occasione delle convenzioni marittime, rispose che questa modificazione urtava solennemente contro il disposto dell'articolo 1174 del Codice civile, il quale dispone circa i contratti a termine; e che non sarebbe stato consentito che, come si credeva allora, il Governo, pur sorretto dal compiacente parere del Consiglio di Stato, potesse disciplinare questa materia con regolamenti.